

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 269-277-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81  
del Regolamento - Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE BREZZI)

PER I

## DISEGNI DI LEGGE

Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale  
con le lauree in scienze agrarie (n. 269)

**d'iniziativa dei senatori BONAZZI, CARRI, BERNARDINI, RUHL BONAZZOLA Ada  
Valeria, SALVUCCI, VILLI e VERONESI**

Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale  
con le lauree in scienze agrarie (n. 277)

**d'iniziativa dei senatori DEGOLA, ROSSI Gian Pietro Emilio e CACCHIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1977

**DISEGNO DI LEGGE n. 269**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONAZZI ED ALTRI

**Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie**

*Articolo unico.*

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle facoltà di agraria delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1975-1976 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonchè per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1980-1981, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE n. 277**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEGOLA ED ALTRI

**Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie**

*Articolo unico.*

La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle facoltà di agraria delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1975-1976 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonchè per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1980-1981, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Equipollenza della laurea in scienze della  
produzione animale con la laurea in scienze  
agrarie***Articolo unico.**Identico.*

Tale equipollenza è altresì riconosciuta per le lauree in scienze della produzione animale conferite, sino all'anno accademico 1976-1977 compreso, dalle facoltà di medicina veterinaria delle università statali di Milano e di Pisa, nonchè per le lauree medesime che, entro l'anno accademico 1981-1982, da dette facoltà saranno conferite agli studenti, in corso e fuori corso, che siano ad esse iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.